



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2010, proposto da: Angela Acierno, Anna Carbone, Agostino Grimaldi, Vincenza Palumbo, Letizia Modesto, Elisabetta Balletta, Guido Maria Talarico, Antimo Gaudino, Alba Di Lascio, Alfredo Alvinio, Paola Parente, Maria Laura Consolazio, Angelo Marzocchella, Rosaria Palma, Fernanda Speranza, Maria Filomena Luongo, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Alessandro Ricciardi, con domicilio eletto in Napoli, via Simone Martini n. 46;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto in Napoli, via S.Pasquale A Chiaia, 55;

nei confronti di

Alida Di Napoli, Edoardo Barone (n.c.);

per l'annullamento del diniego di cui alle note n. 73838 del 27.1.2010 e 82809 del 29.1.2010 sull'istanza di accesso del 13.02.2010 ai documenti relativi al transito, a partire dal 01/01/2008, di unita' di personale presso l'a.g.c. avvocatura assegnate allo svolgimento delle mansioni di avvocato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visto le memorie difensive;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il Cons. Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO in fatto che i ricorrenti si dolgono del diniego opposto alla loro istanza di accesso ex artt.22 e ss. della L.n.241/1990 in epigrafe indicata ai documenti riguardanti l'assegnazione di personale "all'Avvocatura senza previo espletamento di concorso espressamente bandito per l'accesso ad essa..a partire dall'anno 2008";

CONSIDERATO in diritto che:

- va premesso che il diritto di accesso è riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 7 agosto1990, come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione, a chiunque abbia un interesse personale e concreto;

- l'interesse che sorregge il diritto di accesso è quello concretamente collegato alle esigenze specifiche del richiedente, vale a dire agli atti che direttamente lo riguardano o siano,in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno dell'istanza;

- è indubbio che i ricorrenti, "tutti Avvocati in servizio presso l'Area Avvocatura della Regione Campania", hanno un interesse giuridicamente rilevante a conoscere gli atti richiesti relativi all'assegnazione al settore di personale non idoneamente

qualificato e che quindi sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del diritto di accesso;

- per converso l'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, invero, l'obbligo dell'amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi; tra le cui ipotesi tassative non rientrano i documenti in esame;

- d'altra parte l'amministrazione nel costituirsi in giudizio ha prodotto i documenti richiesti, anche se solo parzialmente, non mettendo a disposizione dei ricorrenti gli "atti idonei al conseguimento da parte della controinteressata, avv, Alida Di Napoli, dell'inquadramento nella categoria D3 giuridica e del profilo professionale di avvocato" (memoria di parte ricorrente del 4.6.2010);

- in definitiva, in assenza di indicazione di motivi ostativi specifici - non contenuti in seno agli atti recanti il diniego né indicati in questa sede - non è dato al Collegio rinvenire ragioni che possano validamente frapporsi all'accesso alla predetta documentazione richiesta da parte attorea, rimasta ancora inevasa;

- pertanto l'istanza di accesso è fondata nei limiti della menzionata documentazione e va accolta, per cui va ordinato alla Regione Campania di esibire gli atti di cui sopra richiesti dai ricorrenti relativi alla controinteressata intimata;

- le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sezione sesta

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe n. 1488/2010 nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati e dichiara il diritto dei ricorrenti ad accedere alla documentazione parimenti indicata in motivazione nonché di trarne copia.

Le spese di causa, liquidate in euro 750,00.= (settecentocinquanta), sono poste a carico della Regione Campania soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con
l'intervento dei Magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Angelo Scafuri, Consigliere, Estensore

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO